

CERTIFICAZIONE COSTI STANDARD

Avvio ricognizione: Il semestre 2020

Soggetto richiedente: AdG Umbria

Postazione coordinatrice: Puglia (PP)

Tematica: verifica e controllo

Parola Chiave I livello: costi semplificati

Parola Chiave II livello: certificazione

Misura / Operazione: -

Azione attivata: risposta puntuale.

✓ Individuazione del fabbisogno

In merito al documento "SOTTOMISURA 4.1 Orientamenti per la redazione e l'istruttoria delle domande relative ai progetti con costi semplificati (impianti arborei), si chiede se necessita di certificazioni per essere a norma dell'articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, in quanto è da inserire nel PSR e si vuole essere certi che possano essere utilizzati senza ulteriori certificazioni.

Il REG. 1305/2013, Articolo 62, riporta in merito alla verificabilità e controllabilità delle misure: "2. Se l'aiuto è concesso sulla base dei costi standard o dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno, gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile. A questo scopo, un organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del programma effettua i calcoli o conferma l'esattezza e l'adeguatezza degli stessi. Una dichiarazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli è acclusa al programma di sviluppo rurale."

✓ Azione attivata

Si è fornita una puntuale risposta, preparata all'interno delle PR Puglia (PP), alla AdG.

Il 1305/2013 è stato modificato dal 2393/2017. Di seguito la modifica dell'art. 62:

24) all'articolo 62, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Se l'aiuto è concesso sulla base dei costi standard o dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), per quanto riguarda il mancato guadagno e le spese di manutenzione, e degli articoli da 28 a 31, 33 e 34, gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile. A questo scopo, un organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del programma effettua i calcoli o conferma l'esattezza e l'adeguatezza degli stessi. Una dichiarazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli è acclusa al programma di sviluppo rurale.»;

Ne consegue che la "certificazione" è dovuta solo per le misure forestali, per le indennità, per il benessere degli animali e per la 15. Non è necessaria per la M 4